

Repertorio n.66280

Raccolta n.13403

COMUNE DI FIRENZE TRAM DI FIRENZE S.P.A.
7° ATTO AGGIUNTIVO
ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE
DEL SISTEMA TRANVIA NELL'AREA DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Firenze Il 24.5.2024 Al n. 19851 € 245,00
--

Il quindici maggio duemilaventiquattro

15.5.2024

In Firenze, Corso Italia n. 29.

Avanti a me Dr. Pasquale Marino, Notaio in Firenze con Studio in Via A. Saffi n. 35 ed iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI COSTITUISCONO

- COMUNE DI FIRENZE, codice fiscale 01307110484 ("Concedente"), qui rappresentato giusto il disposto dell'articolo 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune da

ING. PRIORE MICHELE, nato a Firenze il 2 ottobre 1971, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sistema Tranviario Metropolitano

- "TRAM DI FIRENZE S.p.A.", con sede in Firenze, Corso Italia 29, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 05529970484, costituita dalle società costituenti il raggruppamento aggiudicatario della concessione di cui alla convenzione di concessione del 20 giugno 2005 ("Concessionario"), come da atto costitutivo a rogito del Notaio Mario Piccinini di Firenze in data 7 aprile 2005, repertorio n. 57265/23616, in persona di

BARTALONI FABRIZIO, nato a Volterra il 13 febbraio 1951, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla delibera dell'Assemblea dei Soci in data 13 maggio 2024 che in estratto conforme si allega al presente atto sotto la lettera "O".

Ciascuno singolarmente indicato come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Detti componenti, della cui identità personale e veste rappresentativa io Notaio sono certo;

PREMESSO CHE:

con avviso del 24 ottobre 2002 ("Avviso") il Comune di Firenze ha sollecitato la

presentazione di proposte ex art. 37-bis della Legge n. 109/1994 aventi ad oggetto la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un sistema integrato di tranvia nel territorio dei Comuni di Firenze e Scandicci;

nell'ambito dell'Avviso è specificato che "l'oggetto della concessione è il seguente:

gestione della prima linea (la 1^a linea infatti è già in corso di realizzazione);

progettazione esecutiva, costruzione e gestione della 2^a e 3^a linea, quest'ultima limitata al 1° lotto;

eventuale progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del completamento della 3^a linea, come sopra meglio specificato";

in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato, ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge 109/1994 ss.mm.ii., la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tranvia dell'area di Firenze, ("Convenzione di Concessione 2005");

ai sensi del punto 2 delle Note preliminari di principio alla Convenzione di Concessione 2005 è previsto che "Qualora se ne determinino le condizioni, conformemente a quanto enunciato nell'Avviso Pubblico del 24 ottobre 2002, il Concedente è impegnato ad affidare la progettazione, realizzazione e gestione del prolungamento della Linea 3 al Promotore, alle condizioni che verranno concordemente definite con una convenzione integrativa, comunque basate sugli stessi principi della presente Convenzione di Concessione. Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di affidare al Concessionario l'esecuzione di particolari opere e lavorazioni connesse e funzionali al Sistema Tranvia con le modalità e condizioni che saranno in seguito concordate tra le parti";

ai sensi dell'art. 3.2.7 della Convenzione di Concessione 2005 il Concedente ha affidato al Concessionario "l'ingegneria, la realizzazione e la gestione dell'eventuale completamento della 3^a Linea (come specificato nell'Avviso Pubblico del 24.10.2002), secondo quanto determinato al punto 2 delle Note preliminari di principio. Le attività del Concessionario per l'eventuale completamento della 3^a Linea determineranno una revisione della Concessione e saranno definite in un Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, stipulato tra il Concedente e il Concessionario";

la Convenzione di Concessione 2005 è stata integrata:

in data 6 marzo 2007, con la sottoscrizione del 1° atto aggiuntivo atto rep. n. 61360 alla Convenzione di Concessione 2005 ("1° Atto Aggiuntivo");

in data 14 ottobre 2008 con la sottoscrizione del 2° atto aggiuntivo rep. n. 62256 alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo), ("2° Atto Aggiuntivo") e dell'atto integrativo dell'Accordo Diretto, rep. n. 62257;

in data 17 aprile 2014 con la sottoscrizione del 3° atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo e dal 2° Atto Aggiuntivo), rep. n. 52997 ("3° Atto Aggiuntivo");

in data 19 marzo 2018 con la sottoscrizione del 4° atto aggiuntivo, rep. n. 43, alla Convenzione di Concessione 2005 ("4° Atto Aggiuntivo");

in data 27 dicembre 2021 con la sottoscrizione del 5° atto aggiuntivo rep. n. 64.938 alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo e dal 4° Atto Aggiuntivo) (“5° Atto Aggiuntivo”);

in data 20 luglio 2022 le Parti hanno sottoscritto il 6° atto aggiuntivo, rep. n. 1.993 alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo, dal 4° Atto Aggiuntivo e dal 5° Atto Aggiuntivo) (“6° Atto Aggiuntivo”);

in data 14 dicembre 2018 Concedente e Concessionario hanno sottoscritto un accordo preliminare, successivamente modificato e integrato in data 9 gennaio 2020, 27 aprile 2020, 20 dicembre 2021 e 30 maggio 2023, sottoscritto anche dal Soggetto per l’Ingegneria, nell’ambito del quale è inter alia previsto che il Concessionario redige tramite il Soggetto per l’Ingegneria il progetto definitivo del prolungamento della linea 3 con diramazione verso Bagno a Ripoli (“Linea 3.2.1”);

in data 13 gennaio 2021 Concedente e Concessionario e, per integrale accettazione e condivisione, anche il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l’Ingegneria e il Soggetto Esercente hanno sottoscritto l’“Accordo quadro per lo sviluppo della VACS Lotto 2 e della Linea 3.2” (“Accordo Quadro 2021”) con cui le Parti hanno definito i principi alla base dello sviluppo della VACS LOTTO 2 e del prolungamento della Linea 3, nelle diramazioni della Linea 3.2.1 e della Linea 3.2.2;

CONSIDERATO CHE:

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 1^a marzo 2018 ha pubblicato un avviso di presentazione istanze per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa a valere sulla legge 27.12.2017, n. 205 “Legge di bilancio 2018”, all’art.1, comma 1072, che ha disposto il rifinanziamento del Fondo di cui alla Legge 11.12.2016, n. 232, art. 1, comma 140;

con nota n. 415333 del 28 dicembre 2018, il Comune di Firenze ha presentato istanza di finanziamento per la realizzazione dell’intervento denominato Sistema tranviario di Firenze - Linea 3 Il lotto Tratta Libertà-Bagno a Ripoli, per un importo di € 305.938.201,89;

con D.M. n. 607 del 27 dicembre 2019 sono state assegnate al Comune di Firenze risorse per un importo di € 200.620.133,76 per la realizzazione dell’intervento in questione, sulla base di un costo, per opere strettamente attinenti, ritenuto ammissibile dal Ministero pari a € 284.235.778,80;

con D.M. n. 448 del 16 novembre 2021 recante “Trasporto rapido di massa – Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 – 4.2 del PNRR” alla Linea 3.2.1 sono state assegnate risorse pari a € 150.000.000,00 con contestuale riduzione delle risorse di cui alla premessa K;

per far fronte al problema del caro materiali e caro energia:

- i. con il D.L. 50 del 17 maggio 2022 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 91, è stato previsto, tra l’altro, l’obbligo di aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali e, l’adeguamento dei quadri economici degli interventi con affidamento previsto entro il 31 dicembre 2023 ed istituito un fondo da destinare alle opere indifferibili per finanziare i maggiori costi emergenti;
- ii. il DPCM 28 luglio 2022 “Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili” è intervenuto a disciplinare l’art. 26 comma 7 del D.L. 50/2023 con riferimento agli interventi, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR;

iii. con nota n. 346211 del 13 ottobre 2022 si comunicava che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato confermava la preassegnazione delle risorse di cui all'art. 26 comma 7 ai sensi dell'art. 7 del DPCM 28 luglio 2022, invitando il Comune di Firenze a procedere a richiedere la presentazione dell'offerta al Concessionario entro il 31 dicembre 2022, considerando le risorse preassegnate;

iv. all'intervento in oggetto veniva inizialmente preassegnato il 20% delle risorse PNRR (€ 150.000.000,00) ovvero € 30.000.000,00;

v. a seguito della circolare MEF n. 37 del 9 novembre 2022 con domanda n. 0000000177 del 17/11/2022 di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022 ex Articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto- legge 50/2022) sono state richieste risorse aggiuntive relativamente alla misura PNRR: M2C2I4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) per € 46.698.606,60;

vi. sulla scorta delle note pervenute da parte del MIMS (prot. 8792 del 29 novembre 2022 e 8836 del 1 dicembre 2022) in merito alle voci del quadro economico da rimodulare con la revisione prezzi ai fini dell'accesso al Fondo opere indifferibili la richiesta è stata poi riformulata e quantificata in € 41.841.307,42, come comunicato al MIMS con nota prot. 410545 del 1 dicembre 2022;

vii. la domanda di rimodulazione è stata autorizzata su piattaforma Regis per l'importo complessivo di € 71.841.307,42, importo poi rideterminato dal Concedente in € 69.730.132,61, fondi da ritenersi destinati in via definitiva all'esecuzione dell'intervento di cui alla Linea 3.2.1;

tenuto conto di quanto precede, l'ammontare complessivo dei fondi pubblici disponibili per la realizzazione della Linea 3.2.1 ammonta a € 389.643.911,63, a fronte di un costo complessivo dell'intervento, pari a € 457.680.333,13 (compreso somme a disposizione e IVA) come da Quadro Economico dell'opera allegato sub A al presente atto;

con Delibera della Giunta Comunale n. 394 del 20/10/2020 si è conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con la esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto di quanto indicato al capitolo 10 PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI e RIFERIMENTI NORMATIVI del rapporto istruttorio predisposto dalla struttura competente (Direzione Ambiente – Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche) e parte integrante della delibera, che dovranno essere recepite nelle successive fasi procedurali e attuative dell'intervento;

Con la Determinazione Dirigenziale n. 4600 del 27 luglio 2021, si è preso atto della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14, comma 2 della L n.241/90 per l'esame del Progetto Definitivo della Linea Tramviaria Libertà – Bagno a Ripoli (linea 3.2.1) come revisionato e aggiornato a seguito del recepimento delle indicazioni e prescrizioni della Conferenza di Servizi del 28/11/2019 e delle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 394/2020;

con Deliberazione n. 51 del 7 novembre 2022 il Consiglio Comunale del Comune di Firenze ha approvato il progetto definitivo della Linea tramviaria 3.2.1 Libertà – Bagno a Ripoli ai sensi dell'art. 34 della LRT 65/2014 con adozione della variante al Regolamento urbanistico e riduzione della zona di rispetto del Cimitero del Pino, contestualmente dichiarandone la pubblica utilità, nonché la Relazione del RUP a cui fa integrale rinvio;

per le varianti urbanistiche relative al proprio territorio il Comune di Bagno a Ripoli ha proceduto ad approvare il progetto ai sensi dell'art. 34 LR 65/2014 con deliberazione del Consiglio n. 62 del 28 luglio 2022

e con successiva deliberazione del Consiglio n. 85 del 18/10/2022, esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute sulla deliberazione n. 62 del 28 luglio 2022, ha definitivamente approvato la variante per l'adeguamento del Regolamento Urbanistico al progetto tramviario per quanto afferente al proprio territorio;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 665 del 20 dicembre 2022 ("Delibera 665/2022") il Concedente ha approvato, fra l'altro, gli elaborati integrativi e aggiornati del progetto definitivo di Linea 3.2.1 redatto dal Concessionario nonché la Relazione del RUP e stabilito di richiedere al Concessionario l'offerta per le attività di progettazione esecutiva, costruzione e gestione della Linea 3.2.1;

con prot. n. 442649 del 29 dicembre 2022 ("Richiesta di Offerta") il Concedente ha trasmesso la richiesta per la formulazione dell'offerta relativa alle attività di progettazione esecutiva, costruzione, gestione e parziale finanziamento della Linea 3.2.1;

con prot. n. 52967 del 14 febbraio 2023 il Concedente ha trasmesso la richiesta di anticipo dell'offerta relativa alle attività di esecuzione saggi archeologici della Linea 3.2.1;

con comunicazione prot. n. 85/23 BF del 3 marzo 2023 e seguenti aggiornamenti inviati con comunicazioni prot. n. 101/23 BF del 10 marzo 2023 e prot. n. 120/23 BF del 21 marzo 2023 in riscontro alle successive note e richieste del Concedente, il Concessionario ha trasmesso al Concedente la proposta relativa alla esecuzione dei saggi archeologici e delle attività correlate della Linea 3.2.1;

con Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 26 aprile 2023, nelle more del perfezionamento dell'atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione avente ad oggetto l'affidamento di tutti i lavori, servizi, forniture e prestazioni relativi alla Linea 3.2.1, il Concedente ha affidato al Concessionario la esecuzione dei saggi archeologici e delle attività correlate della Linea 3.2.1;

con comunicazione prot. n. 130/23 BF del 31 marzo 2023 il Concessionario ha trasmesso al Concedente la proposta relativa alle attività di progettazione esecutiva, costruzione, gestione e parziale finanziamento della Linea 3.2.1 ("Proposta");

con nota prot. n. 149950 del 9 maggio 2023, il Comune di Firenze ha trasmesso con riferimento alla Proposta "le richieste di chiarimenti, integrazioni e modifiche" indicate nella relazione ivi allegata, pervenute con nota del Concessionario prot. n. 273/23 SG del 3 luglio 2023, come da proroga da ultimo concessa dal Concedente con nota prot. n. 213756 del 30 giugno 2023;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 453 del 3 ottobre 2023 ("Delibera 453/2023") il Concedente ha stabilito di formalizzare al Concessionario le condizioni essenziali per ritenere accoglibile la Proposta di Luglio 2023 e gli approfondimenti sull'"aggiornamento della proposta" trasmessi con mail nel mese di settembre 2023;

a seguito della nota del Concedente prot. n. 313256 del 3 ottobre 2023, delle note del Concessionario prot. n. 416/23 BF del 19 ottobre 2023, n. 431/23 BF del 31 ottobre 2023 e n. 445/23 BF del 7 novembre 2023, delle risposte del Concedente alle predette note con le comunicazioni prot. n. 341251 del 25 ottobre 2023, n. 351546 del 3 novembre 2023, nonché degli incontri tenutisi per le finalità della Nota preliminare di principio n. 2 alla Convenzione di Concessione, sono state determinate le condizioni per l'affidamento dell'opera in questione, come indicato nel "Verbale di conclusione della procedura di revisione della concessione e di affidamento delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione lavori, gestione dell'esercizio e parziale finanziamento della Linea 3.2.1 (Libertà – Bagno a Ripoli)" ("Verbale di Affidamento") e suoi allegati, sottoscritto fra le Parti in data 21 dicembre 2023;

con verbale di consegna sotto riserva di legge del 27 dicembre 2023 (“Verbale di Esecuzione in Via d’Urgenza”) ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 il Concedente e il Concessionario hanno dato esecuzione alle previsioni di cui all’art. 2 del Verbale di Affidamento (in merito a: Progettazione esecutiva, relative indagini geotecniche integrative e attività propedeutiche; Realizzazione dei parcheggi scambiatori P1-P2 e P3; Progettazione e interventi di viabilità alternativa; Direzione Lavori, CSE, assistenza al collaudo);

la variante paesaggistica prevista dalla Delibera 665/2022 ai sensi della Relazione del Rup allegata, paragrafo 9 è stata autorizzata dal Comune di Firenze con n.752 del 01/06/2023 e dal Comune di Bagno a Ripoli con n. 37 del 03/07/2023;

con Deliberazione di Giunta n. 661 del 19 dicembre 2023, a conclusione di un complesso iter procedurale è stato approvato lo schema di Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione e suoi allegati, e l’affidamento delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione lavori, gestione dell’esercizio e parziale finanziamento della Linea 3.2.1 (Libertà – Bagno a Ripoli). nonché la relazione del RUP con l’indicazione delle residue indicazioni da recepire prima del closing finanziario;

in data 21 dicembre 2023, il Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto il Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione e del definitivo affidamento della Linea 3.2.1 Libertà – Bagno a Ripoli regolati alle condizioni di cui al 7° Atto Aggiuntivo e suoi allegati, come allegati al Verbale stesso;

in data 27 dicembre 2023, con Verbale di consegna sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 il Concedente e il Concessionario hanno dato esecuzione alle previsioni di cui all’art. 2 del Verbale di Affidamento (in merito a: Progettazione esecutiva, relative indagini geotecniche integrative e attività propedeutiche; Realizzazione dei parcheggi scambiatori P1-P2 e P3; Progettazione e interventi di viabilità alternativa; Direzione Lavori, CSE, assistenza al collaudo);

con Determinazione Dirigenziale n. 2139 del 21 marzo 2024, per i motivi ivi indicati, sono stati approvati gli elaborati esecutivi della bonifica ordigni bellici e di parte delle Viabilità alternative (Cantieri: V11-V17-V18-V19-V36-V37-V38-V39-V40) (Fase 0) Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli), nonché la Relazione del RUP ed è stato dato atto che qualora al termine dell’esecuzione dei lavori di Fase 0 non sia intervenuta l’integrale approvazione del progetto esecutivo di Fase 1, le opere realizzate andranno a costituire stralcio dei lavori ai sensi dell’articolo 12.2 della Convenzione di Concessione;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

si rende necessario adeguare il rapporto concessorio con riferimento alla Linea 3.2.1, tenuto altresì conto di quanto pattuito fra le Parti all’articolo 4.4 dell’Accordo Quadro 2021;

per effetto di quanto precede, occorre formalizzare il presente 7° atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione 2005 (come modificata e/o integrata dal 1° Atto Aggiuntivo, dal 2° Atto Aggiuntivo, dal 3° Atto Aggiuntivo, dal 4° Atto Aggiuntivo, dal 5° Atto Aggiuntivo e dal 6° Atto Aggiuntivo) (“7° Atto Aggiuntivo”);

con deliberazione di Giunta n. 216 del 14/5/2024 il Concedente ha approvato inter alia, le modifiche allo schema del 7° Atto Aggiuntivo allegato al Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione, approvato con Deliberazione di Giunta n. 661/2023, al fine della sua sottoscrizione;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

con il presente 7° Atto Aggiuntivo, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 7° Atto Aggiuntivo ed hanno la medesima forza ed effetto, salvo dove diversamente disposto.

1.2 Ogni riferimento a clausole, premesse ed allegati, ove non diversamente precisato, è fatto alle clausole, premesse ed allegati del presente 7° Atto Aggiuntivo.

1.3 In caso di qualsiasi incoerenza tra le previsioni del presente 7° Atto Aggiuntivo e quelle dei relativi allegati, le prime dovranno essere considerate prevalenti.

1.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni e le condizioni stabilite nel presente atto hanno valore esclusivamente in relazione all'affidamento della Linea 3.2.1 e pertanto a nessuna di esse può essere attribuito, neppure in via di analogia, un significato e rilievo diversi dall'ambito che è loro proprio né di riconoscimento di contestazioni e/o pretese delle parti in relazione alle attività di cui alla Convenzione di Concessione attualmente vigente ovvero di indicazione interpretativa delle disposizioni della predetta Convenzione di Concessione e/o dei Contratti di Progetto già in essere.

1.5 Le Parti prendono atto che al presente 7° Atto Aggiuntivo, in conformità al principio tempus regit actum (cfr. ANAC deliberazione n. 388 del 12.4.2017) si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per quanto compatibile con i principi e le previsioni della Convenzione di Concessione e fatto salvo quanto espressamente disciplinato nel presente atto.

Le Parti prendono altresì atto che il Concessionario e per esso il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1, il Soggetto per l'Ingegneria e il Soggetto Esercente hanno definito le condizioni dell'offerta relativa alla Linea 3.2.1 con la sottoscrizione del Verbale di Affidamento. Resta pertanto inteso che eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche o innovazioni all'insieme di leggi, regolamenti, atti amministrativi intervenuti successivamente alla data del Verbale di Affidamento direttamente o indirettamente applicabili ai Costi di Progetto rientrano nella circostanza di cui all'articolo 25.2.2 della Convenzione di Concessione.

1.6 L'allocazione dei rischi secondo quanto previsto dal presente 7° Atto Aggiuntivo è rappresentata nella matrice dei rischi allegata sub E al presente atto.

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato a loro attribuito nel Testo Coordinato allegato sub C al 3° Atto Aggiuntivo, salvo ove diversamente specificato per espresso nel presente atto.

2.2 Oltre a quanto indicato al paragrafo 2.1 che precede, i termini in lettera maiuscola nel presente 7° Atto Aggiuntivo avranno il significato qui di seguito specificato:

Accordo Quadro 2021: indica l'accordo sottoscritto fra Concedente e Concessionario e, per integrale accettazione e condivisione, anche dal Soggetto Costruttore, dal Soggetto per l'Ingegneria e dal Soggetto Esercente in data 13 gennaio 2021, con cui le Parti hanno stabilito termini e condizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla VACS Lotto 2 e al prolungamento della Linea 3;

Atti Aggiuntivi: indica congiuntamente il 1° Atto Aggiuntivo, il 2° Atto Aggiuntivo, il 3° Atto Aggiuntivo, 4° Atto Aggiuntivo, il 5° Atto Aggiuntivo, il 6° Atto Aggiuntivo e il 7° Atto Aggiuntivo;

BIM: progettazione secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 dell'1.12.2017;

Contratto di Costruzione Linea 3.2.1: indica il contratto di costruzione sottoscritto dal Concessionario e il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della Linea 3.2.1 inclusa la deviazione dei relativi sottoservizi interferenti, la fornitura del materiale rotabile, fino al collaudo delle opere, l'effettuazione delle prove e dei collaudi nonché l'assistenza al pre-esercizio;

Contratto di Ingegneria Linea 3.2.1: indica l'atto integrativo al Contratto di Ingegneria, avente ad oggetto la progettazione definitiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza della Linea 3.2.1 inclusa la deviazione dei relativi sottoservizi interferenti la fornitura del materiale rotabile le prove e l'assistenza ai collaudi, fino al collaudo delle opere;

Contratto di Gestione Linea 3.2.1: indica l'atto integrativo al Contratto di Gestione, avente ad oggetto le attività di gestione e manutenzione della Linea 3.2.1;

Contributi Pubblici: indica indifferentemente, sia congiuntamente che disgiuntamente, ogni contribuzione pubblica destinata al finanziamento dei Costi di Progetto;

Convenzione di Concessione: indica la Convenzione 2005, come modificata e integrata dagli Atti Aggiuntivi;

Costi di Costruzione: indica tutti i costi sostenuti o da sostenere ai sensi del Contratto di Costruzione Linea 3.2.1 per le attività di cui al presente 7° Atto Aggiuntivo;

Costi di Gestione: indica tutti i costi sostenuti o da sostenere ai sensi del Contratto di Gestione per le attività di cui al presente 7° Atto Aggiuntivo;

Costi di Ingegneria: indica tutti i costi sostenuti o da sostenere ai sensi del Contratto di Ingegneria per le attività di cui al presente 7° Atto Aggiuntivo;

Costi di Progetto: indica complessivamente la somma dei Costi di Costruzione, dei Costi di Gestione, dei Costi di Ingegneria nonché degli altri costi che il Concessionario deve sostenere in relazione all'adempimento di obblighi derivanti dalla Convenzione di Concessione;

Cronoprogramma: indica la tabella dei tempi previsti per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della Linea 3.2.1 e della relativa messa in esercizio, comprensiva delle milestones intermedie di cui all'art. 5.9, allegata sub B e delle attività di cui agli artt. 4.6 e 4.7 fatta eccezione per la voce G5 del Quadro Economico;

CSA: indica il capitolato speciale d'appalto allegato sub C al presente atto;

Dati di Input della Linea 3.2.1: indica i dati di input riflessi nel documento "Relazione PEF - Assumption Book" allegato sub F al presente atto;

D.Lgs. 36/2023: indica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.. Resta inteso che, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori, fornitura del materiale rotabile, direzione lavori e collaudo della Linea 3.2.1, ogni richiamo nella Convenzione di Concessione agli articoli della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i., del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023

per quanto compatibile con i principi e le previsioni della Convenzione di Concessione e fatto salvo quanto espressamente disciplinato nel presente atto;

Documentazione Finanziaria: indica tutti i documenti finanziari sottoscritti nell'ambito del Primo Rifinanziamento come modificati e/o integrati con la messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione del presente 7° Atto Aggiuntivo;

PEF Linea 3.2.1: indica il PEF Unificato Finale come aggiornato al fine di tenere conto dei Dati di Input della Linea 3.2.1, allegato sub G al presente atto;

Quadro Economico: indica l'elaborato che riassume i costi di realizzazione della Linea 3.2.1 allegato sub A al presente atto;

Soggetto Costruttore Linea 3.2.1: indica il raggruppamento temporaneo di imprese costituito in data 15/16 marzo 2022 da alcuni Soci del Concessionario, ai sensi di legge, e precisamente C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandataria -, Alstom Ferroviaria S.p.A., HITACHI RAIL STS S.p.A., COM.NET. S.P.A. e MER MEC STE S.r.l. – mandanti;

Termine Ultimazione Lavori: indica il completamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della Linea 3.2.1, inclusa la fornitura del materiale rotabile, di cui al certificato di ultimazione dei lavori rilasciato dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;

Verbale di Affidamento: indica il verbale di affidamento di cui alla premessa AA.

Verbale di Esecuzione in Via d'Urgenza: indica il verbale di cui alla premessa BB;

Verbale di Consegna Lavori: indica il verbale di consegna lavori ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

3. OGGETTO

3.1 Con il presente atto il Concedente e il Concessionario, ai sensi dell'art. 3.2.9 della Convenzione di Concessione secondo quanto determinato al punto 2 delle Note preliminari di principio alla Convenzione di Concessione, stabiliscono le condizioni per l'esecuzione delle attività di progettazione esecutiva, realizzazione, ingegneria, gestione e parziale finanziamento della Linea 3.2.1, di seguito definite.

3.2 Il presente 7° Atto Aggiuntivo ha ad oggetto la revisione della Convenzione di Concessione finalizzata all'esecuzione da parte del Concessionario della progettazione esecutiva, di tutti i lavori, servizi, forniture e prestazioni relativi alla Linea 3.2.1, come risultanti dai provvedimenti del Concedente indicati alle premesse O, P, Q, S e Z nonché dalla variante paesaggistica autorizzata dal Comune di Firenze e dal Comune di Bagno a Ripoli di cui alla premessa CC ed alle condizioni specificate nei documenti richiamati e loro allegati nel presente atto e suoi allegati, salvo quanto diversamente specificato nel presente atto.

3.3 Le attività del Contratto di Costruzione Linea 3.2.1 saranno svolte in conformità al Cronoprogramma allegato al presente atto sub B.

3.4 Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Concessione, in applicazione dell'art. 37- quinquies Legge 109/1994, come confermato dall'art. 156 del D.Lgs. 163/2006, e dall'art. 194 del D.Lgs. 36/2023, il Concessionario eseguirà le prestazioni di cui al precedente art. 3.2 oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo attraverso i propri soci definiti come Soggetto Costruttore Linea 3.2.1, Soggetto per l'Ingegneria e Soggetto Esercente, secondo le condizioni specificate nel presente atto e suoi allegati.

3.5 La durata dei lavori è disciplinata dal Cronoprogramma allegato al presente atto sub B, fermo restando il Termine di Ultimazione Lavori ivi indicato.

3.6 Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché dell'art. 126, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al Termine di Ultimazione Lavori indicato nel Cronoprogramma, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del Concedente del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui all'art. 12 della Convenzione di Concessione, pari pertanto allo 0,3 per mille giornaliero dell'importo dei lavori (lavori a corpo, lavori a misura, forniture) netto IVA di cui all'articolo 4.5, mediante utilizzo delle somme indicate nel Quadro Economico dell'intervento alla voce "imprevisti" sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Tale premio è limitato in ogni caso nell'importo corrispondente a circa 4 mesi di accelerazione rispetto al Termine Ultimazione Lavori di cui al Cronoprogramma, pari a 12.480.341,06 € netto IVA. Il Concedente si impegna a garantire la disponibilità di tale importo al momento della fine lavori per l'effettiva anticipazione del Termine Ultimazione Lavori e sarà corrisposto a seguito dell'approvazione da parte del Concedente del certificato di collaudo entro 17 mesi dal Termine di Ultimazione Lavori, acquisiti gli esiti del monitoraggio ambientale post operam entro 13 mesi dal Termine di Ultimazione Lavori, e fatto salvo che il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo non dipenda da responsabilità del Concessionario.

In relazione a quanto sopra, il Concessionario e per esso il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 si impegna a presentare entro 6 mesi decorrenti dall'inizio lavori un cronoprogramma aggiornato ed accelerato che, mediante un'opportuna contrazione delle tempistiche delle lavorazioni con conseguente revisione delle cantierizzazioni e delle quattro milestones intermedie previste negli allegati sub H e B del presente atto, possa consentire di anticipare il Termine di Ultimazione Lavori nella misura massima di 4 mesi come sopra indicato ferma restando la coerenza con gli esiti dello studio di prefattibilità ambientale approvato.

In caso di effettiva accelerazione con contestuale anticipazione della messa in esercizio della nuova linea dovrà essere applicata la metodologia di cui all'allegato L al 7° Atto Aggiuntivo per riallineare il Tir Equity Target al 6.15% dello scenario Stand Alone mediante la riduzione del contributo pubblico di cui alla Delibera 453/2023 (pari a 13M€).

4. CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

4.1 In relazione alle pattuizioni contenute nel presente 7° Atto Aggiuntivo, le Parti hanno definito un PEF al fine di tenere conto dei Dati di Input della Linea 3.2.1 ("PEF Linea 3.2.1") che si allega al presente atto sub G a formarne parte integrante.

4.2 Con riferimento ai Costi di Progetto relativi alla Linea 3.2.1, le Parti concordano quanto segue.

4.3 I Costi Costruzione, come meglio dettagliato nel Quadro Economico allegato sub A, ammontano a € 334.282.662,90 (IVA esclusa) di cui:

€ 226.368.785,85 per le opere a corpo così suddivise:

€ 218.785.725,15 di cui € 1.195.200,00 per attività di coordinamento di sistema per le opere a corpo oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo con riferimento alla Linea 3.2.1 (coordinamento di sistema voce F 27 del Quadro Economico);

€ 7.583.060,70 per le opere a corpo oggetto del 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alle opere anticipate afferenti la Linea 3.2.1 finanziate al 100% con risorse pubbliche;

€ 54.139.957,05 per le opere a misura così suddivise:

€ 53.695.188,19 di cui per oneri di sicurezza € 7.350.151,17 per le opere a misura oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo con riferimento alla Linea 3.2.1;

€ 444.768,86 per le opere a misura oggetto del 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alle opere anticipate afferenti la Linea 3.2.1;

€ 53.773.920,00 per le forniture del materiale rotabile, di cui € 5.773.920,00 di adeguamento caro materiali. L'incremento per caro materiali è stato inserito nel Quadro Economico (voci G6 e G7) tra le somme a disposizione da prevedere nel PEF Linea 3.2.1 quindi finanziate 100% con finanza privata.

4.4 I Costi di Ingegneria, come meglio dettagliato nell'elaborato progettuale FL32-PD-GEN-RL-005-01 e riportati nel Quadro Economico allegato sub A, ammontano a € 19.577.590,07 comprensivi di CNPAIA 4%, di cui:

€ 4.398.184,28 per la progettazione definitiva compreso le indagini archeologiche, il rilievo dei sottoservizi, il piano di sicurezza e coordinamento, i piani di manutenzione e la verifica delle pavimentazioni stradali nonché la relazione cd. DNSH delle opere oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo con riferimento alla Linea 3.2.1;

€ 2.991.542,16 per la progettazione esecutiva delle opere oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo con riferimento alla Linea 3.2.1, di cui € 25.704,80 per indagini geotecniche integrative;

€ 11.829.986,74 per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, di cui € 11.109.603,25 delle opere oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo con riferimento alla Linea 3.2.1, € 495.315,40 delle opere di cui all'art. 4.7, € 118.547,03 delle opere di cui all'art. 4.8, e € 106.521,06 degli imprevisti a misura (voce F2 Quadro Economico);

€ 357.876,89 per progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere oggetto del 6° Atto Aggiuntivo con riferimento alle opere anticipate afferenti la Linea 3.2.1 finanziate al 100% con risorse pubbliche.

4.5 Da quanto sopra, gli importi relativi alle attività oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo al netto delle attività già contrattualizzate con il 6° Atto Aggiuntivo risultano come da seguente prospetto:

COSTI DI COSTRUZIONE

LAVORI (lavori esclusivi 3.2.1)

A	A corpo	€	217.590.525,15
F	27	Attività di Coordinamento di sistema	€ 1.195.200,00
		Totale a corpo	€ 218.785.725,15
B	1, 2, 4	A misura (spostamento sottoservizi, archeologia, conferimento terre)	€ 36.070.348,45

A	16,17,18	A misura (viabilità alternativa)	€	5.615.152,90
B	3	A misura (sicurezza)	€	7.350.151,17
C	1	A misura (q.p. Opere specialistiche Publiacqua)	€	4.659.535,67
		Totale a misura	€	53.695.188,19

Totale a corpo e misura

(compreso coord.sistema) € 272.480.913,34

FORNITURE

D		Materiale rotabile	€	48.000.000,00
G	6	Adeguamento Prezzo MR (2018-2021)	€	3.360.000,00
G	7	Adeguamento Prezzo MR (2021-2022)	€	2.413.920,00
		Totale Materiale rotabile	€	53.773.920,00

Totale a corpo, misura e M.R.

(compreso coord.sistema) € 326.254.833,34

E COSTI DI INGEGNERIA

E	1	Progettazione Definitiva (Atto affidamento 14/12/2018)	€	2.253.356,78
E	2	Oneri per prestazioni aggiuntive PD (Atto affidamento 14/12/2018)	€	339.040,00
E	3	Progettazione Definitiva Parcheggi Scambiatori (Atto aggiuntivo 24/01/2020)	€	120.363,53
E	4	Indagini archeologiche e rilievo sottoservizi PD (Atto aggiuntivo 09/10/2020)	€	160.276,40
E	5	Redazione PSC, Piani di Manutenzione, verifica pavimentazioni stradali (Atto aggiuntivo 15/12/2021)	€	502.631,13
E	6	Rideterminazione ex art.9 Capitolato Progettazione	€	989.236,44
E	7	Redazione relazione di Sostenibilità	€	33.280,00
E	8	Progettazione Esecutiva 3.2.1	€	2.965.837,36
E	9	Direzione Lavori, CSE, Assistenza al collaudo	€	11.109.603,25

E	10	Indagine geotecnica integrativa Marco Polo	€	5.224,45
E	11	Indagine geotecnica integrativa Nuovo Ponte	€	20.480,35
		Sommano Somme a disposizione	€	18.499.329,69

Totale a corpo, a misura, M.R., Coordinamento di Sistema e Ingegneria €
344.754.163,03

4.6 Con il presente 7° Atto Aggiuntivo si intendono contrattualizzate le seguenti opzioni di cui al punto 3 della Richiesta di Offerta alle condizioni sotto riportate:

F1 (attività propedeutiche alberature), F23 (piano di monitoraggio ambientale), F24 (piano di caratterizzazione delle terre), per l'importo massimo di € 3.289.102,28 (importo riferito solo ai lavori esclusivi Linea 3.2.1) da contabilizzare a misura, sulla base degli elaborati progettuali approvati con Delibera 665/2022 come integrati ed aggiornati dal progetto esecutivo che sarà redatto dal Concessionario e approvato del Concedente;

F12 (saggi archeologici) previsto nel Quadro Economico con l'importo di € 146.766,04 è stato oggetto di affidamento anticipato con Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 26 aprile 2023 come da premessa W per l'importo di € 146.289,48;

F25 (mitigazioni idrauliche) (CdS2 prescr AdB3 crf. RED.4 - B.0003.1) per l'importo massimo di € 97.612,50 da contabilizzare a misura sulla base del progetto esecutivo che sarà redatto dal Concessionario e approvato del Concedente;

G3 (arredi deposito) per l'importo massimo di € 571.700,00 e G4 (attrezzaggio officina) per l'importo massimo di € 3.430.200,00, da definire sulla base di una proposta tecnico economica che sarà sviluppata dal Concessionario in fase di progetto esecutivo e sottoposta a verifica di congruità da parte del Concedente; a tal fine dovrà essere corredata del computo analitico e da idonee indagini di mercato. Tale proposta dovrà essere omnicomprensiva di quanto necessario a garantire la piena funzionalità del deposito. Eventuali maggiori costi rispetto a quanto previsto nel Quadro Economico saranno a completo carico del Concessionario;

G5 (ricambi) per l'importo massimo di € 8.000.000,00 di cui il Concessionario, per il tramite del Soggetto Esercente, fornirà il dettaglio all'esito delle analisi RAMS della Linea 3.2.1 che saranno fornite dal Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 entro i termini temporali previsti contrattualmente (oltre l'importo di € 2.000.000,00 previsto dal Concessionario nel PEF Linea 3.2.1 a titolo di "sostituzione batterie" nell'anno 2037). Tale proposta sarà sottoposta a rendicontazione e preventiva valutazione di congruità da parte del Concedente. A tal fine dovrà essere corredata del computo analitico e da idonee indagini di mercato. Tale proposta dovrà essere omnicomprensiva di quanto necessario a garantire la piena funzionalità del servizio. Eventuali maggiori costi rispetto a quanto previsto nel Quadro Economico saranno a completo carico del Concessionario.

4.7 Secondo quanto previsto dalla Richiesta di Offerta le opere specialistiche relative allo spostamento dei Sottoservizi Interferenti costituiscono opzioni del contratto, eventualmente da attivare come lavori a misura in esito alla definizione dei protocolli di intesa con gli Enti Gestori dei Sottoservizi relativamente alla

Linea 3.2.1. L'importo complessivo di tali opere ammonta ad € 19.224.208,64 (lavori esclusivi). Il Cronoprogramma tiene già conto di dette attività a prescindere dal soggetto competente alla loro realizzazione.

Tenuto conto dell'opzione che il Concedente alla data odierna ha già attivato relativamente alle opere specialistiche per lo spostamento dei Sottoservizi Interferenti dell'Ente Gestore Publiacqua S.p.A. per un importo di € 4.659.535,67 (escluso forniture materiale acquedottistico), le Parti si danno atto che rispetto all'importo complessivo sopra indicato di € 19.224.208,64 (lavori esclusivi) residua l'importo pari ad € 14.564.672,97.

4.8 Secondo quanto previsto dalla Richiesta di Offerta la voce F11 (mitigazioni acustiche) del Quadro Economico per l'importo massimo di € 3.485.857,13 costituisce opzione del contratto da contabilizzare a misura sulla base degli elaborati progettuali approvati con Delibera 665/22 come integrati ed aggiornati dal progetto esecutivo che sarà redatto dal Concessionario e approvato del Concedente in esito alle valutazioni post operam previste dal parere ARPAT della Conferenza di servizi di cui alla DD 4600 del 27/07/2021;

4.9 Visto quanto sopra l'importo del presente 7° Atto Aggiuntivo ad esclusione delle attività di gestione, delle opzioni non ancora attivate di cui agli artt. 4.7 e 4.8 e dell'ingegneria relativa a dette opzioni non ancora attivate ed agli imprevisti a misura, ammonta ad € 360.289.067,29:

per lavori, forniture, servizi € 341.789.737,60;

ingegneria 18.499.329,69 €;

cui si aggiunge:

l'opzione per le opere specialistiche sottoservizi dell'importo residuo di € 14.564.672,97 da attivare, anche in quota parte, al verificarsi delle condizioni evidenziate all'art. 4.7;

l'opzione voce F11 (mitigazioni acustiche) del Quadro Economico per l'importo massimo di € 3.485.857,13 da attivare, anche in quota parte, al verificarsi delle condizioni evidenziate all'art. 4.8;

l'opzione della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per € 495.315,40 delle opere di cui all'art. 4.7;

l'opzione della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per € 118.547,03 delle opere di cui all'art. 4.8;

l'opzione della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per € 106.521,06 degli imprevisti a misura (voce F2 Quadro Economico);

per un totale complessivo pari ad € 379.059.980,87.

4.10 Riguardo i Costi di Gestione, quanto alla remunerazione del Soggetto Esercente di cui all'art. 19 del Contratto di Gestione per la Linea 3.2.1 il valore del km/vettura di riferimento assume i seguenti valori, netto IVA:

“base 2021” “base 2004”

Linea 3.2.1 8,884497 € 6,910456 €

come esplicitato nell'allegato al presente atto sub I, con cost cap massimo a 10,280000 €/km (base 2021) (7,995893 €/km 2003) subordinatamente alla verifica degli effettivi costi di gestione della Linea 3.2.1 di cui al successivo art. 4.11.

Detti importi sono comprensivi dell'importo di 1,55 €/km (base 2021) (1,205607 €/km 2003) indicato in offerta per manutenzioni straordinarie, che sarà gestito come indicato all'art. 4.12 che segue.

Resta inteso che sono escluse le attività di pulizia delle superfici vetrate delle pensiline comprensive dei sostegni, non affidate al Concessionario e per esso al Soggetto Esercente.

I predetti valori verranno aggiornati all'inizio di ogni anno sulla base della formula prevista all'art. 24.6 della Convenzione di Concessione e all'art. 20 del Contratto di Gestione.

4.11 Le Parti convengono che il Concessionario per il tramite del Soggetto Esercente presenterà al Concedente 6 (sei) mesi prima della messa in esercizio della Linea 3.2.1 il programma iniziale della manutenzione straordinaria per l'intera durata della concessione con valorizzazione economica e collocazione temporale dei singoli interventi previsti nel rispetto dell'importo massimo complessivo di cui all'articolo 4.12 (i) secondo il modello allegato al presente atto sub L.

Le Parti convengono inoltre che il Concessionario per il tramite del Soggetto Esercente presenterà al Concedente:

i programmi di manutenzione straordinaria pluriennale dei beni mobili, immobili e veicoli di Linea 3.2.1, sulla base dei piani di manutenzione di cui alla Proposta il cui modello è allegato al presente atto sub L, con aggiornamento annuale, entro il 28 febbraio successivo a ciascun anno, di detti programmi di manutenzione con il dettaglio dei singoli interventi e la loro valorizzazione economica per singolo anno;

un rendiconto annuale degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti riferiti alla Linea 3.2.1 e della valorizzazione economica dei singoli interventi entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio del Soggetto Esercente.

Le Parti altresì convengono che la Linea 3.2.1 sarà oggetto di una contabilità separata del Soggetto Esercente, da tenersi secondo i principi previsti dalla Delibera ART n. 154/2019, come modificata dalla Delibera ART n. 113/2021 ed eventuali successive ulteriori modifiche fatto salvo quanto previsto agli articoli 25.2.2 e 25.3 della Convenzione di Concessione, e che in relazione ad essa verrà effettuata dal Soggetto Esercente una rendicontazione gestionale ai fini della verifica del risultato operativo della predetta Linea 3.2.1 mediante l'utilizzo dei prospetti allegati al presente atto sub K, che sarà trasmessa al Concedente entro il 31 marzo di ciascun anno o compatibilmente con le tempistiche di chiusura del bilancio.

Per consentire l'effettuazione di detta verifica le Parti convengono che il Concessionario per il tramite del Soggetto Esercente presenterà al Concedente la contabilità regolatoria prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Ai fini della sopra riportata verifica si terrà conto del valore complessivo annuale dei costi sostenuti dal Soggetto Esercente per la Linea 3.2.1 e del margine di utile come di seguito definito, con esclusione dei costi relativi alle manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1, di eventuali penali e del bonus/malus, entro un range da € 6,248993 €/km (limite minimo o floor euro 2021) (4,860533 €/km 2003) a € 8,730000 €/km (limite massimo o cap euro 2021) (6,790287 €/km 2003).

Qualora da tale verifica emerga che il risultato operativo della Linea 3.2.1 (EBIT) con esclusione dei costi relativi alle manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1, come

risultante dalla contabilità separata di Linea 3.2.1, al lordo del management fee, sia inferiore/superiore al 5% (3%+2%) dei costi sostenuti dal Soggetto Esercente per la Linea 3.2.1 comprensivi delle manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1, si procederà al relativo conguaglio da parte del Concedente necessario a ristabilire il predetto margine di risultato operativo nei limiti di cap/floor sopra indicati, ferma restando l'insindacabilità delle scelte aziendali del Soggetto Esercente. Per le finalità della verifica in questione il Soggetto Esercente fornirà entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di rendicontazione gestionale una apposita certificazione da parte della società incaricata della revisione contabile che attesti l'imputazione e l'inerenza alla sola Linea 3.2.1 dei costi sostenuti e la loro rendicontazione secondo la contabilità regolatoria prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Il conguaglio, se positivo, sarà erogato dal Concedente entro i successivi 30 giorni; se il conguaglio sarà negativo il Concedente compenserà detto importo sul primo versamento utile dei contributi di esercizio. Le Parti convengono che fino a quando non siano rispettate le condizioni sopra riportate e/o non sia consegnata la documentazione prevista, l'importo annuo sarà conguagliato al valore derivante dall'applicazione dell'importo unitario pari al floor ovvero a 6,248993 €/km 2021 (4,860533 €/km 2003).

Le Parti convengono che per ciascun anno, ai fini della fatturazione periodica, verrà utilizzato il valore di riferimento dell'anno precedente come risultante a seguito della suddetta verifica, salvo conguaglio scaturente dalla verifica di riequilibrio dell'anno precedente.

I predetti valori verranno aggiornati all'inizio di ogni anno sulla base della formula prevista all'art. 24.6 della Convenzione di Concessione e all'art. 20 del Contratto di Gestione.

Resta inteso che i Contributi in Conto Esercizio di competenza del Concessionario ai sensi dell'art. 24.6 della Convenzione di Concessione, sulla base del valore 8,884497 €/km (base 2021) è pari a 7,270633 €/km (base 2021) e soggetto a conguaglio nella stessa misura in cui sarà conguagliato il corrispettivo di competenza del Soggetto Esercente.

4.12 Gli importi destinati alla copertura del costo indicato nell'offerta dal Soggetto Esercente per le manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1 (pari a $1,19+0,36=1,55$ €/km base 2021) (1,205607 €/km 2003), saranno erogati dal Concedente nel rispetto dei seguenti principi:

l'importo complessivo da destinare alla copertura del costo stimato dal Soggetto Esercente per le manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1 non potrà essere superiore a $1,55 \text{ €/km} * 846.000 \text{ km} * \text{il numero di anni/mesi di gestione (valuta 2021)}$;

gli importi da destinare annualmente alla copertura del costo stimato dal Soggetto Esercente per le manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1 saranno verificati e aggiornati sulla base dei programmi di manutenzione straordinaria del materiale rotabile e dell'infrastruttura della Linea 3.2.1. Tali importi verranno valorizzati economicamente per l'intera durata della concessione ed ogni anno sarà corrisposto l'importo previsto nel piano conguagliando le spese dell'anno precedente sulla base delle spese effettivamente sostenute che dovranno essere rendicontate.

Per la finalità del presente articolo, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario e per esso al Soggetto Esercente con cadenza semestrale l'ammontare di volta in volta giacente sull'apposito capitolo del bilancio del Comune di Firenze specificamente dedicato alla copertura del costo stimato dal Soggetto Esercente per le manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura Linea 3.2.1; le somme presenti sul predetto capitolo di bilancio resteranno irrevocabilmente destinate e vincolate alla copertura di tali spese come previsto dal presente atto.

Resta inteso che l'importo complessivo del piano non potrà comunque superare quello derivante dall'importo unitario di offerta pari a 1,55 €/km 2021 (1,205607 €/km 2003). Gli eventuali maggiori costi rispetto all'offerta saranno a carico del Concessionario.

Ai fini della verifica degli importi da destinare alla copertura del costo stimato dal Soggetto Esercente per le manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1, in virtù della modalità di riconoscimento dei costi "a consuntivo" nell'ambito comunque della forchetta (floor/cap) individuata, il Concessionario e il Soggetto Esercente dovranno inoltre garantire l'accesso ai loro dati contabili da parte del Concedente e da parte di soggetti dallo stesso incaricati della verifica contabile consuntiva dei costi sostenuti, che dovranno operare nel rispetto dei diritti di riservatezza;

ai fini dell'utilizzo dei fondi per la copertura del costo per le manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1, il Soggetto Esercente invierà al Concessionario ed al Concedente, unitamente all'aggiornamento dei programmi di manutenzione di cui all'art. 4.11 lett. (i) che precede, una previsione di spesa annuale in ragione della quale il Concedente dovrà provvedere al trasferimento dei relativi fondi al Concessionario con un pagamento in acconto entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta. In mancanza di tale copertura finanziaria il Concessionario, e per esso il Soggetto Esercente, non potranno essere ritenuti responsabili della omessa e/o ritardata effettuazione delle suddette manutenzioni straordinarie e delle relative conseguenze e troverà applicazione l'art. 24.8 della Convenzione di Concessione;

alla fine di ogni anno verrà effettuato un conguaglio dietro presentazione da parte del Soggetto Esercente al Concessionario ed al Concedente, della documentazione di rendicontazione gestionale di cui all'art. 4.11 nonché della certificazione redatta dalla società incaricata della revisione contabile del Soggetto Esercente sulla corretta imputazione e inerenza dei costi alla sola Linea 3.2.1;

qualora all'esito di ciascuna verifica annuale di cui all'art. 4.11 che precede venga attestato il superamento del valore indicato come cap (ovvero 8,730000 €/km valuta 2021) (6,790287 €/km 2003) e vi sia disponibilità degli importi destinati alla copertura delle manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1 ovvero negli anni pregressi si sia speso meno della previsione iniziale con conseguenti economie, tali economie saranno erogate dal Concedente ed utilizzate dal Soggetto Esercente per far fronte ai costi della gestione ordinaria. Il medesimo principio vale, annualmente, nel caso in cui il costo delle manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1 superino il valore previsto nel programma della manutenzione straordinaria come di volta in volta aggiornato e vi sia disponibilità residua rispetto ai costi della gestione ordinaria dell'anno;

alla conclusione del periodo di gestione il residuo dato dalla differenza tra l'importo di 1,55 €/km * 846.000 km * il numero di anni/mesi di gestione (valuta 2021) e il complessivo ammontare di spese riconducibili a manutenzioni straordinarie del materiale rotabile e dell'infrastruttura di Linea 3.2.1 rendicontate rimarranno nelle disponibilità del Concedente. Tale differenza terrà conto delle somme erogate al Concessionario ai sensi del precedente punto (v).

I predetti valori verranno aggiornati all'inizio di ogni anno sulla base della formula prevista all'art. 24.6 della Convenzione di Concessione e all'art. 20 del Contratto di Gestione.

4.13 Tutti gli importi indicati nel presente 7° Atto Aggiuntivo sono al netto dell'IVA, come dovuta per legge.

4.14 In conformità ai principi esposti all'art. 24.2 della Convenzione di Concessione, il Concedente dà atto al Concessionario che tutte le disponibilità finanziarie, di qualsiasi provenienza e fonte, assegnate per gli interventi oggetto del presente 7° Atto Aggiuntivo di cui alla premessa N, sono confermate e destinate a contribuire alla copertura finanziaria della progettazione e realizzazione della Linea 3.2.1. Le Parti si danno atto che l'obbligo e la responsabilità del Concedente di mettere a disposizione i fondi pubblici di cui sopra secondo le tempistiche previste nel PEF Linea 3.2.1 permangono anche in caso di ritardo di erogazione da parte delle competenti Autorità e di revoca dei predetti fondi pubblici, salvo il caso in cui tale revoca sia direttamente attribuibile al Concessionario.

5. DISCIPLINA CONTRATTUALE E RINVIO ALLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE

5.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente 7° Atto Aggiuntivo, si applicano le disposizioni contenute nella Convenzione di Concessione. Con riferimento alla Linea 3.2.1 le Parti convengono le specifiche pattuizioni che seguono.

5.2 TERMINI DI PAGAMENTO

Le Parti concordano che con riferimento alle modalità di pagamento di cui all'art. 24.4 della Convenzione di Concessione troverà applicazione quanto segue:

i SAL verranno emessi dal Direttore Lavori con cadenza mensile, entro 20 (venti) giorni successivi alla scadenza di ciascun mese dell'anno solare, sulla base della contabilità lavori, in conformità alla normativa applicabile. Ciascun SAL dovrà indicare separatamente gli acconti relativi al prezzo a corpo e al prezzo a misura;

il Concessionario, una volta ricevuto il SAL dal Direttore Lavori, lo trasmetterà corredato dal SAL ingegneria e dalla documentazione necessaria alla verifica dei pagamenti dei subappaltatori di cui al paragrafo 5.13 che segue al Concedente e comunque entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;

il Concedente procederà al pagamento degli acconti della Linea 3.2.1 relativi ai lavori e all'ingegneria nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello Stato di Avanzamento Lavori e Ingegneria da parte del Concessionario, fatta salva l'eventuale interruzione dei tempi dall'emissione del certificato di pagamento al ricevimento della relativa fattura e/o necessarie integrazioni relative alla documentazione di cui al paragrafo 5.13;

(ii) il Concedente corrisponderà la rata di saldo entro 60 giorni dall'emissione con esito positivo del certificato di collaudo della Linea 3.2.1 previa costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso entro il termine massimo di cui all'art. 116, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

5.3 GARANZIA RICAUI

Le Parti confermano la previsione di cui all'art. 2.4 dell'Accordo Diretto dandosi atto che i Ricavi da Traffico nel Periodo Rilevante (come ivi definiti) fanno riferimento a quanto definito nel Piano Economico Finanziario allegato al presente 7° Atto Aggiuntivo; a tal fine le Parti si impegnano a stipulare un addendum all'Accordo Diretto nell'ambito degli atti modificativi della Documentazione Finanziaria di cui al successivo art. 8.4.

5.4 PROGETTAZIONE BIM

La progettazione deve tenere conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 dell'1.12.2017 e successive modifiche e integrazioni; in particolare dovrà essere presentata un'offerta di gestione informativa in base alle richieste dal capitolato informativo allegato sub D e in conformità a quanto richiesto dall'allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023. Considerato che il progetto definitivo approvato non è stato redatto con metodologia BIM, le Parti convengono che la consegna della conversione in BIM del progetto esecutivo avverrà entro il termine di 6 (sei) mesi dalla consegna dei lavori, da verificare in corrispondenza della seconda Milestone (Mese 10) con connesse penali intermedie. Si precisa che restano a carico del Concessionario tutti i rischi amministrativi, approvativi ed esecutivi connessi con tale scelta.

5.5 RISERVE

Con riferimento all'iscrizione delle riserve di cui all'articolo 115 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e all'articolo 7 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, troverà applicazione la procedura di seguito riportata:

qualora il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi e/o avanzare pretese idonee ad incidere sul compenso complessivo ad esso spettante per fatti o eventi opportunamente motivati, che hanno determinato la richiesta di indennizzi o altri compensi non originariamente previsti, il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 iscriverà tempestivamente e a pena di decadenza nei termini di cui all'articolo 7 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, apposita riserva sul primo atto della contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario idoneo a riceverla, contestuale o immediatamente successivo all'insorgenza o alla cessazione al fatto da cui la pretesa trae origine. La pretesa dovrà poi essere reiterata, sempre a pena di decadenza, nel registro di contabilità ed infine confermata nel conto finale. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;

entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione della riserva nel registro di contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario, il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 deve esplicitare le riserve iscritte, nei modi e nelle forme previste dalla normativa applicabile in ogni loro elemento tecnico ed economico con precisa indicazione degli eventuali compensi richiesti ovvero degli elementi che compongono le voci di danno. Le riserve formulate senza l'osservanza delle procedure e dei termini di cui sopra determinano la decadenza del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 dal diritto alla loro presentazione e pertanto non potranno essere fatte valere dal Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 in qualsiasi altro tempo e modo;

il Concessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione/aggiornamento della riserva nel registro di contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario si obbliga a acquisire le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori a pena di decadenza, a istruire le riserve iscritte nel registro di contabilità Soggetto Costruttore/Concessionario e qualora condivise a coltivarle iscrivendole nel registro di contabilità Concessionario/Concedente, unitamente ad indennizzi, pretese e diritti propri del Concessionario in modo che il Concedente possa rendere le proprie determinazioni entro un termine di 20 (venti) giorni. Le riserve iscritte dal Concessionario entro il suddetto termine di 45 (quarantacinque) giorni e corredate della relativa istruttoria a pena di decadenza, saranno considerate tempestivamente iscritte, senza onere di ulteriore esplicitazione; al raggiungimento di un importo di riserve iscritte dal Concessionario pari al 15% dell'importo del Contratto di Costruzione, che le Parti qualificano come variazione sostanziale dell'importo economico dell'opera, sarà chiamato ad esprimersi il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 5.16 che segue o, se del caso, attivata la procedura di accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023;

in ogni caso, la formulazione di riserve non dà facoltà al Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 di sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori e di non ottemperare, in qualsiasi modo, alle prescrizioni del Direttore dei Lavori e del RUP ai sensi della Convenzione di Concessione;

alle riserve di cui sopra ed al loro contenuto non si applica la procedura di contestazione di cui all'art. 28 della Convenzione di Concessione;

restano ferme le altre disposizioni normative in materia di riserve ivi compresa la facoltà delle Parti, ricorrendone le condizioni di

pervenire a transazione ai sensi dell'articolo 212 D.Lgs. 36/2023

attivare la procedura di cui all'articolo 29 della Convenzione di Concessione; restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 25 e 30 della Convenzione di Concessione che disciplinano la procedura di revisione della Concessione.

5.6 SOTTOSERVIZI, TERRE, ARCHEOLOGIA VIABILITÀ ALTERNATIVE E ONERI SPECIALI

Con riferimento alle attività relative a sottoservizi, terre, archeologia viabilità alternative e oneri speciali di sicurezza delle lavorazioni le Parti concordano di contrattualizzarle a misura, con importo presuntivamente determinato come dal Quadro Economico allegato sub A al presente atto, e a finanziarle come segue:

le attività relative ai sottoservizi e viabilità alternative saranno integralmente finanziate con Contributi Pubblici;

le attività relative a terre, archeologia e oneri speciali di sicurezza saranno finanziate in parte con risorse private secondo le percentuali del Quadro Economico.

5.7 SERVIZI SOSTITUTIVI LINEA T2

Gli importi relativi alla voce G1 del Quadro Economico saranno liquidati a rendicontazione sulla base della tabella riportata con le modifiche sotto indicate

Si evidenzia che, come da ultima comunicazione della Regione Toscana il contratto di concessione servizi di TPL nell'ATO regionale prevede per i prezzi del servizio aggiornati a far data dal 1 gennaio 2023 per l'urbano Area Fiorentina € 3,2423 €/km netto IVA. Si conviene pertanto di adottare detto importo.

5.8 ONERI PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E SICUREZZA

Gli oneri relativi al protocollo di legalità e sicurezza di cui alla voce G2 del Quadro Economico sono stati determinati in analogia al protocollo per la VACS Lotto 2 e finanziati con risorse private. Eventuali maggiori oneri saranno a carico del Concessionario senza diritto ad alcun riequilibrio a suo favore.

5.9 PENALI COSTRUZIONE

Con riferimento all'articolazione del sistema delle penali relative a ritardi per cause imputabili al Concessionario per il tramite del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1, troverà applicazione il sistema di penali di cui agli articoli 10 e 12 della Convenzione di Concessione.

Tenuto conto che nel cronoprogramma FL32-PD-CAN-SK001-G del progetto definitivo approvato sono individuabili 4 percorsi pseudo-critici che interessano i seguenti gruppi di cantieri:

lavorazioni sulle viabilità alternative del riassetto della mobilità dei quartieri Q2 e Q3 propedeutiche all'inizio dei lavori

B1-B2-C1

M-E-F1-F2

F3-F4-G1-G2

per i quali un ritardo del completamento delle attività comporta, in assenza di interventi correttivi, un ritardo di pari durata sulla durata dei lavori, il Concessionario nell'elaborare il programma lavori e successivo cronoprogramma di dettaglio dovrà obbligatoriamente riportare le seguenti milestones intermedie:

Completamento delle attività relative al riassetto della mobilità dei quartieri Q2-Q3 afferenti i cantieri da V11 a V16, da V19 a V24, V32, V36, V39, V41, VC1 (fase 1 e fase 2), VC2 (fase 1 e fase 2) Inizio Mese 1 - M1 con un ritardo ammissibile massimo ai fini della decorrenza della penale fino ad Inizio Mese 4- M4;

Completamento delle opere civili, con esclusione delle finiture della sede tramviaria, dei cantieri F3, F4, C2, C3, e riconsegna delle aree all'uso pubblico fatta eccezione per la sede tramviaria; consegna del modello BIM di cui all'articolo 5.4 Fine Mese 10-M10 con un ritardo ammissibile massimo ai fini della decorrenza della penale fino a Fine Mese 11-M11;

Completamento delle opere civili, con esclusione delle finiture della sede tramviaria, del cantiere B1 e riconsegna delle aree all'uso pubblico fatta eccezione per la sede tramviaria; completamento opere strutturali del nuovo ponte cantiere M con apertura al traffico Fine Mese 17-M17;

Completamento delle opere civili, con esclusione delle finiture della sede tramviaria, dei cantieri G1, E, B2 e riconsegna delle aree all'uso pubblico fatta eccezione per la sede tramviaria Fine Mese 24-M24.

Il mancato raggiungimento della milestone comporta l'applicazione della penale dell'art. 27 del CSA e dell'art. 12.2 della Convenzione di Concessione pari allo 0,3 per mille dell'importo dei cantieri ritardatari relativi alla singola milestone, e dell'importo della progettazione esecutiva per la consegna del modello BIM di cui all'articolo 5.4, per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale, pari ad € 32.625.483,33.

Nel caso in cui i lavori siano ultimati entro il Termine Ultimazione Lavori indicato nel Cronoprogramma si procederà alla restituzione al Concessionario delle penali intermedie sopra indicate nonché delle penali eventualmente applicate in relazione a ritardi della progettazione ai sensi dell'art. 10.6(e) della Convenzione di Concessione.

5.10 PENALI RESTITUZIONE AREE ALL'USO PUBBLICO

Con riferimento all'articolazione del sistema delle penali relative a ritardi per cause imputabili esclusivamente al Concessionario per il tramite del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1, tenuto conto dell'obiettivo di consentire la tempestiva restituzione all'uso pubblico delle aree e delle opere non destinate al servizio tranviario, le Parti concordano di istituire, in aggiunta alle penali di cui all'articolo 12 della Convenzione di Concessione, una penale giornaliera per la mancata restituzione all'uso pubblico delle aree e delle opere non destinate al servizio tranviario oggetto di restituzione ad uso pubblico, determinata sulla base dell'importo dell'attuale canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, fatto salvo il limite di

legge del 10% dell'importo netto contrattuale, pari a € 32.625.483,33, da applicarsi per ogni giorno di ritardo nel completamento delle lavorazioni di competenza del Concessionario e per esso del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 finalizzate alla restituzione all'uso pubblico delle singole aree di progetto.

La disciplina di cui al presente articolo si applica alle, seguenti aree: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 34 39, 40 individuate nel documento denominato "Aree da restituire ad uso pubblico" allegato sub H.

Resta inteso fra le Parti che ai fini del calcolo del ritardo nel completamento delle predette lavorazioni e attività verranno considerati i seguenti termini:

il tempo utile per l'esecuzione di dette lavorazioni e attività relative a ogni singola area come sopra individuata decorrerà dalla data di effettiva cantierizzazione dell'area stessa;

la durata del tempo utile per il completamento di dette lavorazioni e attività relative a ogni singola area come sopra individuata sarà quella prevista per ogni singola area nel cronoprogramma delle cantierizzazioni (FL32-PD-CAN-SK001-OG) come eventualmente aggiornate nel progetto esecutivo approvato dal Concedente, da cui si dovranno evincere anche i tempi per ognuna delle aree: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 31, 34, 39, 40, incrementata di 21 giorni per il completamento di tutte le attività (anche di produzione documentale) di competenza del Concessionario ai fini della successiva riconsegna anticipata al Concedente della singola area.

5.11 PROGRAMMA LAVORI

Fermo restando quanto già previsto nel CSA, prima dell'inizio dei lavori il Concessionario e per esso il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 dovrà fornire un programma lavori che preveda per ogni lavorazione le risorse, i mezzi e i turni di lavoro che prevede di utilizzare ai fini del rispetto dei tempi previsti dal progetto.

5.12 CANTIERIZZAZIONE

Fermo restando la cantierizzazione approvata con Delibera 665/2022, in sede di predisposizione del progetto esecutivo, potranno essere formulate al Concedente per la sua valutazione proposte migliorative di dettaglio, purché compatibili con i percorsi critici, le milestone, le analisi ambientali, le simulazioni di traffico del progetto approvato con la sopra richiamata Delibera 665/2022 e comunque con questo coerenti.

5.13 SUBAPPALTI

Con riferimento ai pagamenti dei corrispettivi al Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 sulla base delle fatture quietanzate dai subappaltatori, fermo restando quanto previsto all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, le Parti concordano i seguenti principi:

il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 e per esso ciascun membro provvederà al pagamento di ciascun subappaltatore, con riferimento a ciascun SAL, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte del Concedente dei corrispondenti contributi pubblici per la quota pubblica, ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte degli Istituti Finanziatori della quota privata corrispondente;

il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 e per esso ciascun membro trasmetterà al Concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

al primo SAL utile successivo a quello relativo ai pagamenti di cui al paragrafo che precede il Concessionario trasmetterà al Concedente copia delle fatture quietanzate di cui al punto che precede corredata di un prospetto digitalmente sottoscritto dal Direttore Lavori e dal Concessionario contenente:

l'indicazione dell'importo totale delle opere/attività eseguite in subappalto suddivise per SAL e per membro del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1;

l'elenco, suddiviso per SAL, delle fatture quietanzate dei subappaltatori;

dichiarazione dell'importo per il quale il Concessionario ha eventualmente sospeso il pagamento;

in mancanza delle fatture quietanzate emesse da parte dei subappaltatori dei membri del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1, il Concessionario dovrà sospendere il successivo pagamento a favore del membro del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 che ha affidato il relativo contratto di subappalto, nei limiti dell'importo non quietanzato, sino alla ricezione delle fatture quietanzate come per legge o di altro documento comprovante l'avvenuto pagamento;

in caso di inadempimento all'impegno di sospensione di pagamento da parte del Concessionario di cui al punto che precede, il Concedente si riserva di sospendere a sua volta i successivi pagamenti, nei termini suindicati.

5.14 PRESTAZIONI INGEGNERIA

L'importo per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e assistenza al collaudo è determinato nella percentuale pari al 3,27% dei lavori e fornitura del materiale rotabile nella misura massima di quanto indicato nel Quadro Economico oltre a CNPAIA del 4%. In particolare la somma di cui al Quadro Economico voce E9 deriva dall'applicazione di detta percentuale alla somma del Quadro A (Lavori a Corpo esclusa voce F27 per Coordinamento di Sistema), Quadro B (Lavori a Misura), Quadro D (Materiale Rotabile compreso caro materiali voci G6 e G7 QTE) e voci F1 Attività propedeutiche sulle alberature (Don Minzoni, Donatello, Giovine Italia, Lungarno del Tempio) e F25 Mitigazioni Idrauliche (CdS2 prescr Adb3 crf. RED.4 - B.0003.1) del Quadro Economico. L'importo da corrispondere sarà pertanto determinato in base alle prestazioni effettivamente eseguite.

Con riferimento alle prestazioni di ingegneria, il Concessionario si impegna per il tramite del Soggetto per l'Ingegneria ad assicurare la presenza continuativa di ispettori nei singoli cantieri così da garantire l'esecuzione delle lavorazioni secondo le previsioni dei progetti approvati relativi alla Linea 3.2.1. In caso di accertata violazione del presente impegno sarà inviata dal Concedente al Concessionario la relativa contestazione ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione di Concessione, restando inteso che alla terza contestazione relativa al presente impegno ciò costituirà grave inadempimento ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Concessione.

5.15 REVISIONE PREZZI

Con riferimento all'aggiornamento dei prezzi riferiti ai Costi di Costruzione della Linea 3.2.1, le Parti si danno atto che il Quadro Economico è stato aggiornato al prezzario della Regione Toscana – edizione luglio 2022 - ed assimilabili, e che la base di riferimento revisionale è riferita alla data di sottoscrizione del Verbale di conclusione della procedura di revisione del dicembre 2023. Trattandosi di contratto successivo al 27 gennaio 2022 e relativo a un'opera pubblica finanziata con le risorse del PNRR (Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021), si applicano le clausole di revisione dei prezzi ai sensi

dell'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e degli artt. 60 e 189 del D.Lgs. 36/2023, da determinarsi secondo le modalità individuate dal MIT ai sensi dell'art. 60 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti e di norme sopravvenute successivamente alla data di affidamento delle attività oggetto del presente atto, qualora applicabili ai contratti in corso di esecuzione, è esclusa qualsiasi differente modalità di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

5.16 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Con riferimento alla costituzione del collegio consultivo tecnico, le Parti concordano che il collegio consultivo tecnico già nominato ai sensi dell'art. 5.3 del 6° Atto Aggiuntivo potrà essere confermato anche con riferimento alle attività di costruzione della Linea 3.2.1.

5.17 CAUZIONI E GARANZIE

Con riferimento alle cauzioni e garanzie relative alla Linea 3.2.1 di cui all'articolo 19.1.1 della Convenzione di Concessione, costituite per il Concessionario dal Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 a favore del Concedente ai sensi dell'articolo 19.2 della Convenzione di Concessione, ferma restando l'eliminazione della cauzione di cui all'art. 19.1.1 lettera b) della Convenzione di Concessione, le Parti si danno atto che, essendo tutti i membri del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1. in possesso di certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, gli importi delle cauzioni e garanzie sono ridotte con l'eliminazione della cauzione di cui all'art. 19.1.1 lettera b) della Convenzione di Concessione, fermo restando quanto previsto all'art. 19.3 della Convenzione di Concessione. La cauzione relativa alla Linea 3.2.1 di cui all'articolo 19.1.1 lettera a) della Convenzione di Concessione verrà svincolata nei modi di cui all'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Con riferimento alle cauzioni e garanzie relative alla Linea 3.2.1 di cui all'articolo 19.1.2 della Convenzione di Concessione, le Parti si danno atto che il Concessionario non intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 194 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 relativa alla prestazione di una garanzia fideiussoria per la restituzione dei fondi pubblici, restando espressamente inteso che nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del contributo percepito restano solidalmente responsabili con il Concessionario i soli soci del Concessionario membri del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1. Resta altresì espressamente inteso che per le finalità della presente disposizione il Concessionario, per il tramite del Soggetto Costruttore Linea 3.2.1, si impegna a redigere la cd. WBS di progetto ai fini dei pagamenti dei SAL, senza prevedere alcuna anticipazione di contributi pubblici.

5.18 ANTICIPAZIONE PREZZO

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 le Parti si danno atto di quanto segue:

entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, previa presentazione al Concedente da parte del Concessionario, tramite il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 e il Soggetto per l'Ingegneria, di fideiussioni ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il Concedente corrisponderà al Concessionario e per esso al Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 e al Soggetto per l'Ingegneria rispettivamente (a) un importo a titolo di anticipazione sino al 20% del Costo di Costruzione calcolato sulla quota di contributo pubblico del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e (b) un importo a titolo di anticipazione sino al 20% del Costo di

Ingegneria di cui alla voce E9 del Quadro Economico calcolato sulla quota di contributo pubblico del valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti;

il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente in base all'avanzamento dei lavori risultante dai SAL, mediante trattenute su ciascun certificato di pagamento emesso, proporzionali al valore dell'anticipazione rapportato al valore residuo del corrispettivo, fino a concorrenza complessiva dell'anticipazione;

gli importi delle garanzie fideiussorie vengono gradualmente ed automaticamente ridotti nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione di cui al punto (b) che precede;

il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali di cui al cronoprogramma. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5.19 PERIODO DI GARANZIA

Con riferimento alla data di decorrenza del periodo di garanzia di 24 mesi di cui all'art. 16 del CSA, le Parti si danno atto che verrà considerata come tale la prima fra le due seguenti date:

emissione del certificato di collaudo provvisorio;

consegna anticipata dell'opera, in tutto o in parte, in conformità all'art. 24 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

5.20 PENALI GESTIONE

Con riferimento alla gestione e manutenzione della Linea 3.2.1 troverà applicazione un sistema di penali come meglio definito nel documento "Penali Esercizio" allegato sub M al presente atto. Sono, altresì, applicabili le penali disciplinate dal DM 29/12/2022, n. 422.

5.21 PENALI RUMORE

Con riferimento alla gestione e manutenzione della Linea 3.2.1 troverà altresì applicazione un sistema di penali definito nel documento "Penali sul Rumore" allegato sub N al presente atto, in relazione all'eventualità che si verificano fenomeni di squeal noise e/o il superamento dei limiti acustici di zona.

5.22 BENI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA 3.2.1

Con riferimento alla sola Linea 3.2.1, troverà applicazione la disciplina dei beni definita nel documento "Inventario A – Linea 3.2.1" allegato al presente atto sub J.

6. UNICITA' DEL CONTRATTO

6.1 La Convenzione di Concessione 2005 come modificata e/o integrata dai successivi Atti Aggiuntivi, costituisce il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un'unica operazione negoziale.

7. EFFICACIA DELL'ATTO

7.1 Il presente 7° Atto Aggiuntivo diviene efficace e vincolante tra le Parti alla data di stipula.

Qualora entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente 7° Atto Aggiuntivo non siano stati sottoscritti gli atti modificativi della Documentazione Finanziaria con gli Istituti Finanziatori, il Concessionario si impegna entro

tale data a mettere a disposizione le fonti finanziarie private come necessarie senza che ciò comporti una revisione della Concessione a favore del Concessionario.

Il mancato rispetto di quanto sopra, costituisce motivo di risoluzione del 7° Atto Aggiuntivo.

In caso di risoluzione, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione.

8. ATTIVITA' CONNESSE E FUNZIONALI

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che contestualmente alla stipulazione del presente 7° Atto Aggiuntivo, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di Concessione e dal presente 7° Atto Aggiuntivo vengono stipulati tra il Concessionario e, rispettivamente, il Soggetto Costruttore Linea 3.2.1 il Contratto di Costruzione Linea 3.2.1 e tra il Concessionario e il Soggetto Esercente ed il Soggetto per l'Ingegneria gli atti integrativi e modificativi, rispettivamente, del Contratto di Gestione e del Contratto di Ingegneria esistenti.

8.2 Le Parti si danno atto che l'elenco prezzi approvato con Delibera 665/2022 presenta agli articoli ASD.F02.5.01.035.c, ASD.F02.5.01.035.d e ASD.F02.5.01.035. unità di misura "cadauno" invece che "ml".

8.3 Le Parti si danno atto che nell'ambito dello sviluppo della progettazione esecutiva il Concedente potrà richiedere varianti migliorative anche al fine di ridurre l'incremento di contribuzione pubblica di cui alla Delibera 453/2023.

8.4 Le Parti concordano che, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della stipula degli atti modificativi della Documentazione Finanziaria resi necessari a fronte della sottoscrizione del presente 7° Atto Aggiuntivo il Concessionario provvederà a fornire una versione aggiornata del PEF Linea 3.2.1, secondo le modalità previste nell'allegato sub F al presente atto, al fine di riflettere i termini e le condizioni finali del finanziamento ed i costi finali connessi all'implementazione della strategia di hedging ivi prevista. Le Parti concordano che:

migliori condizioni finanziarie intervenute al financial close, rispetto all'assumption book e al PEF Linea 3.2.1 (allegati sub F e G al presente atto), comporteranno una riduzione del contributo pubblico aggiuntivo di cui alla Delibera 453/2023 (pari a 13M€) fermo restando il valore target del TIR Equity al 6,15% nello scenario Linea 3.2.1 Stand Alone;

peggiori condizioni finanziarie intervenute al financial close, rispetto all'assumption book e al PEF Linea 3.2.1 (allegati sub F e G al presente atto), saranno a carico del Concessionario senza oneri aggiuntivi per il Concedente oltre i 13 M€ di cui alla Delibera 453/2023;

i Parametri Finanziari di Equilibrio per eventuali future revisioni del Piano Economico e Finanziario sono quelli presenti nella versione aggiornata del PEF Linea 3.2.1.

8.5 Le Parti si danno atto che il Concessionario ha la facoltà di concludere operazioni di interest rate collar e interest rate swap al fine di assicurare una copertura del rischio di tasso fino al 100% della linea di credito che sarà concessa dagli Istituti Finanziatori per il finanziamento della Linea 3.2.1 in conformità alla Documentazione Finanziaria ed a condizione che tale operazione non comporti alcun onere diretto o indiretto per il Concedente.

8.6 Le Parti si danno altresì atto che al fine di assicurare la copertura del rischio di tasso fino al 100% della Linea Base del contratto di finanziamento sottoscritto con gli Istituti Finanziatori in data 28.12.2021, il

Concessionario ha la facoltà di concludere nuove operazioni di copertura del tasso, aggiuntive rispetto a quelle già concluse nell'ambito del Primo Rifi naziamento, coerentemente con quanto previsto nel Piano Economico Finanziario. Le Parti concordano fin d'ora che il rischio di scostamento del tasso base di interesse tra il valore alla sottoscrizione ed il valore indicato nel Piano Economico Finanziario è allocato al Concessionario ed a condizione che tale operazione non comporti alcun onere diretto o indiretto per il Concedente.

9. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

9.1 Il Concessionario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al pagamento delle somme corrisposte dal Concedente in virtù del presente 7° Atto Aggiuntivo e, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si obbliga ad adempiere a tutti gli obblighi nella stessa previsti. A tal fine si indicano i seguenti codici:

CUP H41J22000280003

CIG 9576570391.

10. ALLEGATI

Sono allegati al presente 7° Atto Aggiuntivo i seguenti documenti:

- A. Quadro Economico Generale di Contratto
- B. Cronoprogramma generale - Milestones
- C. 1.2 Capitolato Speciale di Appalto - Allegato 5 pagamenti
- D. Capitolato Informativo
- E.1.2 Matrice dei rischi
- F. Relazione sul PEF – Assumption Book
- G. PEF Linea 3.2.1
- H.1. 2. Aree da restituire ad uso pubblico
- I. Tavola remunerazione Soggetto Esercente Linea 3.2.1
- J. "Inventario A" Linea 3.2.1
- K. Costi di Gestione - Prospetti contabilità separata
- L.1.2.3. Costi di Gestione - Modello programmi manutenzione straordinaria pluriennale dei beni mobili, immobili e veicoli di Linea 3.2.1
- M.1.2 Penali Esercizio
- N.1.2 Penali Rumore
- O Estratto di verbale di Assemblea Ordinaria della Tram di Firenze S.p.A. del 13 maggio 2024.

Il presente atto è soggetto ad I.V.A..

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura degli allegati, che le parti hanno sottoscritto con firma digitale in mia presenza.

Del
presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su trentadue facciate di nove fogli, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti quindici.

F.to Michele Priore

F.to Fabrizio Bartaloni

F.to Pasquale Marino Notaio

INTELE PROSPER
GIORNATA DI FIDELIARI
MIGLIORAMENTO

C/C	DESCRIZIONE	LIVELLI ANTICIPATI		TOTALE CREDITO		C/C	DESCRIZIONE	LIVELLI ANTICIPATI		TOTALE CREDITO	
		INIZIO	FINISCE	INIZIO	FINISCE			INIZIO	FINISCE	INIZIO	FINISCE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Allegato n. 1 di raccolta



Dr. Pasquale Marir
Notaio

"Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico" art. 23, D.Lgs. 7.3.2005 n.82-art.57 bis legge 89/1913 n.89

Certifico io sottoscritto, dott. Pasquale Marino, notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia, composta di numero tre facciate di tre fogli, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale da:

- 1) PRIORE MICHELE, in data 15.5.2024 alle ore 14:22:09, il cui certificato è stato rilasciato da ArubaPEC S.p.A. in veste di autorità di certificazione di firma digitale e verificata positivamente mediante il software e-sign rilasciato da Notartel Spa
- 2) BARTALONI FABRIZIO, in data 15.5.2024 alle ore 14:20:39, il cui certificato è stato rilasciato da InfoCamere S.C.p.A. in veste di autorità di certificazione di firma digitale e verificata positivamente mediante il software e-sign rilasciato da Notartel Spa.

Firenze li quindici maggio duemilaventiquattro